

# SUPERBONUS 110% E CONGRUITA' DELLA MANODOPERA

Allegato il decreto Direttoriale n. 17 del 15 aprile 2022

## SUPERBONUS 110% E LA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto sul [proprio sito](#) l'istituzione, con decreto Direttoriale n. 17 del 15 aprile 2022 (allegato alla presente) , del **comitato di monitoraggio della congruità dell'incidenza della manodopera**, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 143/2021, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.

In pratica, viene definito un nuovo sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili sia pubblici che privati ed eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Ecco, gli attuali 4 sistemi che il legislatore ha a disposizione per effettuare controlli circa la spettabilità delle detrazioni:

- controlli di Enea;
- controlli dell'Agenzia delle Entrate;
- controlli del SUE;
- controlli del Comitato per la congruità della manodopera.

### Controlli Enea

Al momento il settore delle detrazioni fiscali del 110% risulta essere sottoposto al controllo da parte di Enea, ai sensi del decreto MiSE 6 agosto 2020 recante "*Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus*" (decreto Asseverazioni).

Nel dettaglio, gli articoli 4 e 5 del decreto Asseverazioni prevedono il controllo automatico da parte di Enea (tramite la piattaforma informatica dedicata), al fine di consentire di accedere alla detrazione diretta o alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Per ogni istanza inserita in piattaforma, Enea verifica che siano fornite le seguenti dichiarazioni:

- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'art. 119 del decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
- che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano, per tutti gli interventi oggetto dell'asseverazione, la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
- che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 119 del decreto Rilancio;

- che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'art. 14 del citato dl n. 63/2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 119 del decreto Rilancio;
- della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
- che l'asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
- che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione;
- che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro (verifica modificata dal decreto Sostegni-ter che ha corretto la formulazione dell'art. 119, comma 14 del decreto Rilancio);
- che per la polizza di assicurazione siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.

Oltre ai controlli di natura documentale, l'art. 5 del decreto Asseverazioni prevede dei controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione, nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate.

### **Controlli Agenzia delle Entrate**

Ulteriori controlli vengono predisposti dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 122-bis del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi.

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, il Fisco procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario e, in presenza di concorso nella violazione, è confermata anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Ai sensi delle misure previste dal decreto Anti frode si ha che: l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se all'esito del controllo si confermano i profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

In ogni caso, il Fisco procede al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

### Controlli Sportello Unico Edilizia

I controlli effettuati da parte dello Sportello Unico Edilizia, SUE, si intrecciano con quelli previsti dall'art. 119, commi 13-ter e 13-quater del decreto Rilancio, nonché dall'art. 49 del dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

In particolare, nel caso di interventi di Superbonus che:

- non prevedono demoricostruzione, è sufficiente la **presentazione della cosiddetta CILAS** (Comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus); in tal caso è compito del SUE verificare la veridicità dei dati della CILAS e l'effettiva realizzazione degli interventi;
- prevedono, invece, la demoricostruzione, il SUE verifica il titolo edilizio e l'eventuale presenza di abusi che farebbero decadere il beneficio fiscale ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Edilizia.

### I controlli del Comitato per la congruità della manodopera

Il nuovo comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili è istituito dal decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 15 aprile 2022, n. 17 ai sensi del decreto n. 143/2021.

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Con riferimento ai lavori privati, queste disposizioni:

- si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro;

- non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

### Decadenza detrazioni fiscali

Ma cosa succede in caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità, introdotto ai sensi dell'articolo 8 comma 10-*bis* del dl 76/2020 (decreto Semplificazioni) per i cantieri pubblici e privati con importo superiore a 70.000 euro? Nessuna sanzione penale, ma perdita del bonus più pagamento degli interessi!

In pratica, se dai controlli emergesse una mancata regolarità sulla congruità della manodopera, **non sarebbero previste sanzioni penali per chi ha beneficiato irregolarmente dei bonus**; tuttavia il soggetto che ha ricevuto indebitamente la somma per le ristrutturazioni, verrà sollecitato dalle Entrate a restituire l'importo erogato, maggiorato degli interessi (ai sensi del dm n. 41/1998).

Detta circostanza è stata chiarita in una FAQ della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), al fine di fornire utili chiarimenti per gli operatori del settore e per le imprese edili.

In allegato il decreto direttoriale n. 17/2022 che ha istituito il comitato di monitoraggio della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili.

SI ALLEGA IL DECRETO



## IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 17 / 2022

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'articolo 8, comma 10-*bis*, il quale stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l'Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modifiche;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative*», e in particolare l'articolo 49, comma 3, lett. b), il quale stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il d.P.R. n. 57 del 2017, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*», come modificato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, «*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*»;

**VISTO** il d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il «*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*»;

**VISTO** il d.P.C.M. 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incarico di titolare della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022, n. 150;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143, con il quale, in attuazione dell'articolo 8, comma 10-*bis* del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati;

**VISTO** in particolare l'articolo 6, comma 3, del citato decreto ministeriale, che prevede la costituzione di un comitato di monitoraggio;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3, alla costituzione del predetto comitato con rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, in materia di congruità della manodopera per il settore edile;

**RAVVISATA** altresì l'opportunità di prevedere, tra i componenti del comitato, anche il coinvolgimento di un rappresentante della Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), quale Ente di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili dislocate sul territorio nazionale, in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere;

**ACQUISITE** le designazioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte e dalle associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali firmatarie del citato Accordo collettivo;

**ACQUISITE** le dichiarazioni dei rappresentanti designati dai rispettivi enti ed organizzazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 3 del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", di cui al decreto ministeriale del 10 luglio 2014;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Istituzione e composizione del comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili)*

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 è istituito presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali il comitato per il monitoraggio sul sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati definito con il richiamato decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 143.

2. Fanno parte del comitato i seguenti componenti:

Romolo de Camillis, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;

Massimo Moscatello, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vincenzo Tedesco, in rappresentanza dell'INPS;

Patrizia Clemente, in rappresentanza dell'INAIL;

Orazio Parisi, in rappresentanza dell'INL;

Beatrice Sassi, in rappresentanza di Ance;

Giuliano Giordani, in rappresentanza di Legacoop Produzione e Servizi e di Agci Produzione e Lavoro;

Giuseppe Salomoni, in rappresentanza di Confcooperative Lavoro e Servizi;

Stefano Crestini, in rappresentanza di Anaepa Confartigianato;

Riccardo Masini, in rappresentanza di CNA Costruzioni;

Michele De Sossi, in rappresentanza di FIAE Casartigiani;

Luigi Quaranta, in rappresentanza di CLAAI;

Laura Palomba, in rappresentanza di Confapi Aniem;

Antonio Di Franco, in rappresentanza di Fillea-Cgil;

Cristina Righitta, in rappresentanza di Filca-Cisl;

Donato Scutaro, in rappresentanza di Feneal-Uil;

Bianca Maria Baron, in rappresentanza della CNCE.

3. In caso di temporanea indisponibilità, i componenti designati con il presente decreto possono farsi sostituire da un supplente dandone preventiva comunicazione.

## **Art. 2**

*(Durata e gratuità)*

1. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
2. In caso di sostituzione di uno dei componenti, i sostituti restano in carica fino alla scadenza del mandato originario.
3. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, né alcun rimborso per eventuali spese di viaggio e soggiorno.

## **Art. 3**

*(Compiti e finalità del comitato)*

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143, il comitato assicura il monitoraggio sull'applicazione del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel settore edile, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 alle riunioni del comitato può essere invitato a partecipare un rappresentante della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione di questo Ministero.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

## **Art. 4**

*(Disposizioni finali)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) – sezione pubblicità legale.

Roma, 15 aprile 2022

**Il Direttore Generale**  
Romolo de Camillis